

ALLEGATO A

TARI 2022

Secondo il disposto normativo di cui al comma 651, articolo unico, della Legge 147/2013 *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999”*.

Il D.P.R. 158/1999, all'art. 1 recita subito che: *“È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani..”*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 dello stesso Decreto *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”*”.

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

La tariffa è composta intanto da una parte fissa, determinata in relazione ai costi fissi del servizio, sostenuti anche a prescindere dalla quantità di rifiuti gestiti e con riferimento agli investimenti per le opere e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Le prime due fasi discendono dalla gestione del servizio, nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e trovano sintesi nel Piano Economico Finanziario (PEF).

Dal piano finanziario (PEF) 2022 e dai suoi allegati trasmessi da ATO Toscana Sud–Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani emerge il seguente quadro riassuntivo di costi:

SINTESI PEF 2022				
tipologia costi	costi	detrazione	Servizi opzionali fuori perimetro ARERA	TOTALE
costi fissi	2.167.442,00	0,00	0,00	2.167.442,00
costi variabili	5.371.184,00	-23.995,00	78.562,00	5.425.751,00
totale	7.538.626,00	-23.995,00	78.562,00	7.593.193,00

La fase c) rappresenta invece la congiunzione fra i primi due aspetti ed il successivo ed ultimo aspetto, quello più propriamente tributario. In via quasi del tutto automatica segue poi il calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo e che trova la sua sintesi nelle tabelle tariffarie.

Le tariffe sono state determinate applicando la normativa vigente ed in particolare avendo riguardo ai principi di cui ai commi 651 e 652 della L.147/2013.

Le percentuali di ripartizione dei costi fra le due macro categorie di utenze, utenze domestiche e utenze non domestiche, è ottenuta nel seguente modo: conosciuta la quantità totale di rifiuti raccolti e smaltiti dal gestore nel corso del 2021, si procede alla determinazione presunta delle quantità totali prodotte dalle utenze non domestiche utilizzando i coefficienti “Kd” di cui all'allegato 1 del D.P.R 158/1999 applicati alle diverse categorie produttive e, per differenza, si ottengono le quantità presunte imputabili alle utenze domestiche. I dati “Kd” infatti esprimono coefficienti potenziali di produzione di rifiuti in chilogrammi per metro quadrato di superficie occupata (Kg/m2 annuo) relativi alle utenze non domestiche.

Dalla sommatoria dei prodotti delle superfici note di ciascuna categoria (Sap i) per il rispettivo Kd(ap i), si ottiene la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche Qnd.

$$Qnd = \Sigma (Kd(ap i)_n * (Sap i)_n)$$

Tale formula restituisce un valore complessivo di rifiuti prodotti, espresso in chilogrammi, ed attribuibile alle utenze non domestiche, pari a chilogrammi 7.365.926.

Considerato che la quantità totale di rifiuti raccolti e smaltiti dal gestore nel corso del 2021 è pari a chilogrammi 22.533.881, si ottiene la percentuale di incidenza dei rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche pari a 31,87% e per differenza, la percentuale

attribuibile alle utenze domestiche, pari a 68,13%. Queste percentuali sono applicate ai fini dell'attribuzione dei costi fissi.

Considerando poi la disposizione di cui al comma 658 della L.147/2013, che prevede che “*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*”, la percentuale di costi variabili da attribuire alle utenze domestiche è ottenuta abbattendo la percentuale dei costi fissi già fissata precedentemente, con una ulteriore percentuale pari al 5%: risulta così una percentuale finale di costi variabili da attribuire all'utenza domestica pari al 63,13%, mentre la percentuale da attribuire alle utenze non domestiche risulta pari al 36,87%.

I coefficienti Kb di cui al D.P.R 158/1999, utili ai fini della determinazione dei costi variabili dell'utenza domestica, sono determinati con un incremento del valore minimo in misura non superiore a 85% della differenza fra il valore massimo ed il valore minimo degli stessi coefficienti di cui al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo quanto previsto dalle *Linee Guida per redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe*. Tutti i coefficienti Kb sono fissati in modo da soddisfare la seguente condizione:

$$K_b \leq \text{Min}K_b + (\text{Max}K_b - \text{Min}K_b) \cdot 0,85$$

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, si applicano i commi 651 e 652 dell'art. 1 della L. 147/2013. Generalmente i valori dei coefficienti Kc e Kd sono minimi o sono determinati con un incremento del valore minimo in misura non superiore a 85% della differenza fra il valore massimo ed il valore minimo degli stessi coefficienti di cui al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo quanto previsto dalle *Linee Guida per redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe*.

Sia i coefficienti Kc che i Kd sono fissati in modo da soddisfare le seguenti condizioni:

$$K_c \leq \text{Min}K_c + (\text{Max}K_c - \text{Min}K_c) \cdot 0,85$$

e

$$K_d \leq \text{Min}K_d + (\text{Max}K_d - \text{Min}K_d) \cdot 0,85$$